

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

(89/394/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 75/726/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, non prevede la possibilità di produrre nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri; che, vista l'evoluzione delle abitudini alimentari, è opportuno prevedere tali prodotti;

considerando che non è possibile estrarre il succo da certi frutti esotici senza la polpa; che pare pertanto necessario consentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'eventuale impiego della purea del frutto;

considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli zuccheri nei limiti stabiliti e di sopprimere la facoltà di impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in taluni nettari;

considerando che è opportuno autorizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non vengano superati i limiti consentiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/726/CEE è così modificata:

1) il testo dell'articolo 1, punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. nettare di frutta:

a) il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta di acqua e di

zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad un miscuglio di questi prodotti e che sia inoltre conforme all'allegato;

b) tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 14 può essere deciso che per taluni frutti con succo ad alto tenore naturale di zuccheri i relativi nettari possono essere fabbricati senza aggiunta di zuccheri;»;

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta (di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5) di una o più specie;»;

3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

«c) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele, rispettando il limite del 20% indicato alla lettera a);

d) per la fabbricazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando siano ottenuti con mele, pere o pesche o con una mescolanza di questi frutti, l'aggiunta di acido citrico in una quantità non superiore a 5 g per litro di prodotto finito; tuttavia, l'acido citrico può essere sostituito totalmente o parzialmente con una quantità equivalente di succo di limone.»;

4) l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è soppresso;

5) il testo dell'articolo 8, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'articolo 4, fatto salvo il paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, l'aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è autorizzata soltanto per i succhi di frutta concentrati preconfezionati, destinati al consumatore finale ed a condizione che essa sia indicata nella denominazione; in tal caso, la quantità complessiva di zuccheri aggiunti espressa rispetto al volume di succo "a base di . . . concentrato" non deve superare i valori indicati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 31. 1. 1987, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 78 e GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 2. 6. 1987, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.